

di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_745/2022 del 31 gennaio 2023 consid. 2.2 in FamPra.ch 2023 pag. 525; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.17 del 14 dicembre 2023 consid. 3). Ne segue che in concreto l'azione contro lo Stato non ha più ragion d'essere.

E. 5

Nella sentenza impugnata il Pretore aggiunto, rammentati i criteri per disporre un affidamento congiunto, ha accertato che i fatti addotti dal padre a sostegno della richiesta di modifica riguardano un singolo litigio avuto fra madre e figlio nell'agosto 2021 che ha determinato una modifica solo temporanea del diritto di visita. A suo avviso, tale episodio non rappresenta un cambiamento significativo e duraturo tale da giustificare una modifica dell'attuale assetto. Per di più, egli ha evidenziato, dall'ascolto è emerso come la volontà di G_____ M_____ G_____ sia quella di rimanere con la madre e di non volersi trasferire a B_____ dal padre. Il primo giudice ha negato poi che l'attuale assetto configuri già una custodia alternata, come sostenuto dall'attore, poiché quest'ultimo non si è mai preso effettivamente cura del minore, né è in misura di farlo in futuro vista la distanza geografica e la precaria situazione finanziaria. A suo avviso il fatto che G_____ M_____ G_____ frequenti i genitori in egual misura e che essi percepiscano paritariamente gli accrediti per i compiti educativi non è un motivo sufficiente per riconoscere una custodia alternata. In circostanze siffatte il Pretore aggiunto ha respinto la petizione ciò che ha reso superfluo esaminare l'opportunità di una modifica del contributo di mantenimento, tanto più che l'attore non ha dimostrato una sostanziale modifica dell'assetto concordato nel 2011.

E. 6

AP1 chiede di riformare la decisione impugnata nel senso di disporre una custodia alternata e di obbligare la convenuta a versare un contributo alimentare per il figlio o, in subordine, di annullare la decisione stessa e di rinviare gli atti al Pretore aggiunto per nuovo giudizio. Dalla domanda subordinata giova subito sgombrare il campo. L'appello è, per principio, un rimedio giuridico riformatorio, non cassatorio. Dal memoriale deve desumersi quindi in che modo vada modificata la sentenza appellata (DTF 137 III 618 consid. 4.2 con riferimenti). Una domanda volta al mero annullamento della decisione appellata con rinvio degli atti al primo giudice perché statuisca di nuovo è ammissibile solo in via eccezionale, qualora l'autorità di ricorso non possa statuire nel caso in cui accolga l'appello, o perché in primo grado non sia stata giudicata una parte essenziale dell'azione (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 1 CPC) o perché i fatti debbano essere completati in punti essenziali (art. 318 cpv. 1 lett. c n. 2 CPC; RtiD I-2014 pag. 806 consid. 3a). Nel caso specifico l'appellante postula il rinvio degli atti al primo giudice perché completi i fatti su punti essenziali e assuma le prove da lui notificate. Si duole in particolare che non sia stato rivalutato il reddito del compagno (poi marito) della convenuta, non sia stato sentito il dott. A_____ B_____ né sia stata assunta una perizia sullo stato di salute del figlio. Nella misura in cui lamenta il rifiuto di esperire prove da parte del Pretore aggiunto, l'interessato disconosce che avrebbe dovuto chiederne l'assunzione da parte di questa Camera (art. 316 cpv. 3 CPC; DTF 138 III 376 consid. 4.3.1). Trattandosi di esperire singoli mezzi di prova che il primo giudice ha rifiutato o nuovi mezzi di prova proponibili in virtù dell'art. 317 cpv. 1 CPC oppure di riassumere mezzi di prova già assunti in prima sede, di regola la giurisdizione d'appello procede direttamente, anche se in base al proprio apprezzamento può decidere di rinviare gli atti al primo giudice. Ciò che tuttavia un appellante non può esigere (da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2022.106 del 21 agosto 2024 consid.

E. 8

II

E. 9

AP1 contesta infine la suddivisione delle spese giudiziarie adottata dal primo giudice chiedendo di porre tutti gli oneri processuali a carico della convenuta. Ancora una volta tale domanda non ha portata autonoma, ma è subordinata all'accoglimento dell'appello. L'ipotesi non verificandosi in concreto, la richiesta si rivela così senza oggetto. Ad ogni modo, nella misura in cui l'attore è risultato interamente soccombente non è dato a divedere perché il Pretore aggiunto, nell'applicare l'art. 106 cpv. 1 CPC, sarebbe incorso in un eccesso o in un abuso del potere di apprezzamento che compete al primo giudice (al proposito: sentenza del Tribunale federale 5A_726/2020 del 25 febbraio 2021 consid. 5.3.1 con rinvio). II. Sul reclamo

E. 10

Una decisione che rifiuti o revochi il beneficio del gratuito patrocinio è poi impugnabile mediante reclamo (art. 121 CPC). La trattazione di un simile reclamo rientrerebbe, di per sé, nella competenza della terza Camera civile del Tribunale d'appello (art. 48 lett. c n. 1 LOG). In concreto il rimedio giuridico è correlato tuttavia alla sentenza in materia di filiazione impugnata con appello, di modo che per unità della materia ed economia di giudizio, oltre che per attrazione di competenza, questa Camera esamina anche la controversia sul gratuito patrocinio (analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.178 del 12 giugno 2023 consid. 1). La domanda di gratuito patrocinio è trattata con la procedura sommaria (art. 248 lett. a CPC e art. 119 cpv. 3 CPC), sicché il termine di impugnazione è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC). Ciò vale anche nel caso in cui – come in concreto – il diniego del gratuito patrocinio sia stato pronunciato nel contesto di una sentenza finale appellabile (RtiD I-2025 pag. 680, consid. 14c). Introdotto entro 10 giorni, anche il reclamo in esame è quindi ricevibile.

E. 11

Al reclamo AP1 acclude svariati nuovi documentazione. Se non che in una procedura di reclamo la produzione di nuovi mezzi di prova non è ammessa (art. 326 cpv. 1 CPC) e tale precetto si applica anche alle procedure governate dal principio inquisitorio illimitato (I CCA sentenza inc. 11.2022.50 del 23 luglio 2024 consid. 2). Nella misura in cui non figurano già agli atti, i documenti in questione non sono pertanto ricevibili ai fini del giudizio.

E. 12

In merito al gratuito patrocinio, per AP1 l'esito della procedura non poteva dirsi privo di esito favorevole, come appurato dal Pretore aggiunto. Egli sostiene – in sintesi – che non essendo patrocinato il primo giudice avrebbe dovuto concedergli un “periodo di grazia” per produrre la documentazione mancante e rimprovera inoltre al primo giudice di non avergli designato un patrocinatore d'ufficio. a) Per quel che riguarda la concessione di un “periodo di grazia” per produrre ulteriori documenti, dal fascicolo processuale emerge che il Pretore aggiunto ha sollecitato più volte l'attore a produrre la necessaria documentazione concedendogli altresì diverse proroghe (ordinanze del 5 gennaio, 25 gennaio e 30 maggio 2022 nel fascicolo “atti di cancelleria”). In tali circostanze non è dato di vedere perché dopo le inottemperanze dell'interessato il primo giudice avrebbe dovuto ancora sollecitarlo. Al riguardo il reclamo manca di consistenza. b) Circa la designazione di un patrocinatore

d'ufficio, il giudice può ingiungere a una parte non patrocinata di far capo a un rappresentante ove questa sia manifestamente incapace di condurre la propria causa (art. 69 cpv. 1 CPC). Premesso che, in linea di principio, le parti hanno il diritto di condurre personalmente la loro causa senza l'ausilio di un legale, l'incapacità di condurre la causa non deve essere ammessa con troppa facilità (Tenchio in: Basler Kommentar, ZPO, 4ª edizione, n. 8 ad art. 69). Questa dev'essere quindi manifesta e presuppone che la parte sia totalmente incapace di condurre la propria causa senza l'assistenza di un patrocinatore, così che questa disposizione deve applicarsi in maniera restrittiva. Anche se è onstata un' incapacità manifesta, il giudice dispone ad ogni modo di un margine di apprezzamento sull' opportunità di applicare tale norma (sentenza del Tribunale federale 5A_367/2025 del 23 luglio 2025 consid. 5.3; v. anche CCR, sentenza inc. 16.2019.22 del 22 ottobre 2019 consid. 5 con rinvii). In concreto, premesso che il richiamo all'art. 69 CPC non esonera la parte dal compito di trovare un patrocinatore disposto a rappresentarlo, è vero che AP1 ha chiesto in due occasioni una “proposta di contatti per la consulenza legale” (lettere del 24 gennaio 2021 e del 27 maggio 2022). Egli non pretende tuttavia di essere stato incapace di condurre la propria causa e men che meno di essere stato nell'impossibilità di affidare la tutela dei suoi interessi a un legale. Anzi davanti al Pretore aggiunto egli ha saputo esporre i motivi della sua richiesta di modifica della custodia e di soppressione o di riduzione del contributo alimentare per il figlio. Né la poca padronanza della lingua italiana bastava, di per sé, per ravvisare un'inetitudine palese nel condurre la causa (I CCA, sentenza inc. 11.2024.4 del 12 febbraio 2024 consid. 5 con rinvio). In tali circostanze, non si può ritenere che l'attore apparisse incapace di far valere le sue ragioni e di discutere la propria causa con la necessaria chiarezza. Ancora in appello, del resto, egli procede da sé solo e il suo ricorso è perfettamente comprensibile. Certo, chi agisce senza l'ausilio di un patrocinatore rischia di commettere errori. Deve assumere tuttavia la responsabilità delle sue scelte processuali. Ne segue che al Pretore non può rimproverarsi di avere disatteso l'art. 69 CPC. Su questo punto il reclamo è destinato all'insuccesso. c) Relativamente alla richiesta di gratuito patrocinio, inteso come esonero dal pagamento delle spese processuali, il reclamante sostiene che l'azione da lui promossa non era priva di fondamento. Se non che, il primo giudice ha rilevato che l'ampio diritto di visita esercitato dal padre non implicava un riconoscimento automatico della custodia alternata “considerato altresì il domicilio di lui a B_____ e il fatto di avere dichiarato di non poter provvedere al mantenimento del figlio”. Con tale motivazione l'interessato non si confronta, riprendendo stralci teorici che esulano dalla fattispecie poiché inerenti a coppie sposate e ripetendo argomentazioni già sollevate in prima sede. Che poi la sua situazione economica renda il pagamento delle spese insostenibile, non basta per esonerarlo dall'addebito di oneri processuali, tanto meno in mancanza di riscontri probatori. Né l'indigenza è sufficiente – da sé sola – per ottenere il beneficio del gratuito patrocinio (art. 117 CPC). Su questo punto il reclamo è destinato di conseguenza all'insuccesso. III. Sulle spese, le ripetibili e il gratuito patrocinio in appello

E. 13

Le spese del giudizio odierno seguirebbero la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema di ripetibili, il memoriale non essendo stato intimato a AO1 per osservazioni. Circa il gratuito patrocinio postulato da AP1 in questa sede, tale beneficio, limitato all'esenzione delle spese processuali, non può entrare in linea di conto. Si trovasse anche il richiedente in gravi ristrettezze, per vero, i rimedi giuridici apparivano fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificati alla controparte. Delle condizioni economiche verosimilmente difficili

in cui essa versa si tiene conto, in via del tutto eccezionale, rinunciando a riscuotere oneri processuali. In tale misura la richiesta di gratuito patrocinio si rivela finanche senza oggetto. IV. Sui rimedi giuridici a livello federale e sulla comunicazione della presente sentenza

E. 14

Per quanto riguarda i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), le decisioni sulla disciplina della custodia sono impugnabili con ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (sopra, con-sid. 2).

L'impugnabilità del dispositivo sul gratuito patrocinio, di natura incidentale, segue quella del procedimento principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). Relativamente al reclamo, il valore litigioso delle spese giudiziarie di primo grado non raggiunge invece il minimo di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione va comunicato anche al figlio G_____ M_____ G_____. Per questi motivi, decide: 1. Le cause inc. 11.2022.156 e 11.2022.157 sono congiunte. 2. Nella misura in cui è ricevibile e non è divenuto privo d'oggetto, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 3. Il reclamo è respinto. 4. Non si riscuotono spese. 5. La richiesta di gratuito patrocinio è dichiarata senza oggetto. 6.

Notificazione: ■ AP1 , B_____ ; ■ avv. PA1 , L_____ ; ■ RAPP1, Be_____ .

Comunicazione: ■ Pretura della giurisdizione di Locarno Città ; ■ G_____ M_____ G_____, C_____ (in estratto: consid. 7 parzialmente e 8 e dispositivo n. 2). Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La

cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisoriale (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.